

**ALTA CORTE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

**Decisione n. 25
Anno 2011**

Prot. n 00409

L'Alta Corte di Giustizia Sportiva,

composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore,
dott. Alberto de Roberto
dott. Giovanni Francesco Lo Turco
prof. Roberto Pardolesi, Componenti,

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2011

proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giuseppe Cosentino, con l'avv. Ulisse Corea

contro

FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), in persona Presidente *pro tempore*, dott. Giancarlo Abete,

con ricorso in data 20 luglio 2011, rubricato al Prot. n. 00276, avverso "il provvedimento adottato dal Consiglio Federale della FIGC nella seduta del 18.7.2011, di cui nel comunicato stampa della FIGC in pari data, con il quale non è stata concessa alla società Catanzaro calcio 2011 s.r.l. la Licenza Nazionale 2011/2012 e quest'ultima società è stata esclusa ovvero non ammessa al campionato di Lega Pro II Divisione per la stagione 2011/2012, e di ogni altro atto presupposto, istruttorio, connesso e consequenziale, ivi compresi eventuali atti della Covisoc e delle Commissioni criteri sportivi e infrastrutturali".

Vista la costituzione in giudizio della parte resistente, con gli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, e i relativi atti difensivi;

vista l'istanza depositata dalla difesa della società ricorrente in data 5 ottobre 2011, rubricata al Prot. n. 00394, con la quale si è provveduto a comunicare a questa Alta Corte la cessazione della materia del contendere, avendo la società ricorrente conseguito la Licenza Nazionale ed essendo stata iscritta al Campionato di Lega Pro, II Divisione, per la stagione calcistica 2011/2012;

vista l'adesione alla suddetta istanza formalizzata in data 5 ottobre 2011, rubricata al Prot. n. 00395, dalla difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

udito nella udienza del 13 ottobre 2011 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa,

P.Q.M.

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

DICHIARA estinto il procedimento poiché cessata la materia del contendere.

SPESE interamente compensate

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 13 ottobre 2011.

Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa

Il Segretario
F.to Alvio La Face

Decisione pubblicata il 19 ottobre 2011

Il Segretario
F.to Alvio La Face